



Fondazione
ARTEA

PARTE SPECIALE
PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA

**MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
(L. 190/2012 e DLgs. 33/2013)**

Aggiornamento	Data	Approvazione	Triennio
<i>Prima adozione</i>	29/01/2018	CdA	2018-2020
<i>Rev. 01</i>	31/01/2019	CdA	2019-2021
<i>Rev. 02</i>	31/01/2020	CdA	2020-2022
<i>Rev. 03</i>	30/03/2021	CdA	2021-2023
<i>Rev. 04</i>	25/03/2022	CdA	2022-2024
<i>Rev. 05</i>	27/01/2023	CdA	2023-2025

PREMESSA

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT o Piano) è stato redatto avendo riguardo alle “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” elaborate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 1134/2017 (di seguito anche “Linee Guida” o “Linee Guida ANAC”); alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il documento “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza” emanato in data 2.2.2022; nonché al Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito “PNA”) del 2019¹ e del 2022².

A livello normativo, il Piano è previsto dall'art. 1 co. 5 - 8 della L. 190/2012. Esso rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e integra un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio, delle misure da implementare in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici individuati, dei responsabili e dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura. Tale Piano deriva da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione dell'ente, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

Con riferimento alla Fondazione Artea, l’art. 3, lett. c) del DLgs. 97/2016 che modifica l’art. 2 del DLgs. 33/2013 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile alle associazioni, alle **fondazioni** e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

¹ Emanato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con valenza biennale e aggiornato nel 2021 solo con riferimento all’aggiornamento normativo.

² Approvato da ANAC il 16.11.2022 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L'inclusione della Fondazione nell'ambito degli enti "controllati" deriva, pertanto, dalla situazione di governance attuale in cui la Regione Piemonte detiene la totalità delle partecipazioni.

Inoltre, per società ed enti controllati, l'ANAC individua un sistema integrato di prevenzione fondato su "un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione". Le misure anticorruzione vanno, cioè, ad inserirsi nel Modello organizzativo adottato ai sensi del DLgs. 231/2001 - dove esistente -, confluendo in un'apposita sezione dello stesso e restando chiaramente identificabili "tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e di responsabilità differenti".

Dal momento che la Fondazione Artea ha adottato un Modello organizzativo ai sensi del DLgs. 231/2001, il presente Piano rappresenta una "Parte Speciale" dello stesso.

1. OBIETTIVI

La Legge 190/2012 e il DLgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale anche gli enti controllati dalla P.A. provvedono a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e adottano, su proposta dello stesso responsabile, un apposito documento per la prevenzione della corruzione.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che la Fondazione sta perseguendo: "perno procedurale e/o funzionale del sistema"³; ed è il risultato di una attenta analisi dell'organizzazione della Fondazione, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in essa presenti.

Esso assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Come detto in premessa, il presente Piano è parte integrante del Modello organizzativo e ne condivide protocolli e procedure in materia di anticorruzione, per quanto ciò sia possibile avendo riguardo alle diverse finalità delle due discipline (corruzione attiva/corruzione passiva).

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

L'articolo 2-bis del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo

³ Come precisato dal già Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone in un contributo dal titolo "*Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia*" pubblicato su www.dirittopenalecontemporaneo.it.

triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'art. 2-*bis*, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 impone, tuttavia, un vaglio di compatibilità (“in quanto compatibile”) delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto i tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di enti e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si dovrà distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

2. Il Piano per la Prevenzione della Corruzione della Fondazione

2.2 Destinatari

I destinatari del presente Piano sono i medesimi indicati nella Parte Generale del Modello di organizzazione gestione e controllo.

2.3 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi (i) di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, (ii) di un mutamento strutturale dell'ente o (iii) di una rilevante modifica normativa.

Tuttavia, l'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale aggiornamento annuale è stato ulteriormente confermato dall'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione⁴, nonché dall'aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione: *"ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento"*⁵. Si precisa che per il 2021 l'ANAC ha prorogato tale termine al 30 aprile.

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo

⁴A seguito delle Linee Guida 1134/2017 che richiedevano al RPCT un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento", ci si era chiesti se permanesse anche per le società e per gli enti "privati" l'obbligo dell'aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno, con particolare riguardo al caso in cui tale Piano sia parte del Modello organizzativo "231" che soggiace ad altre modalità e tempistiche di aggiornamento. Il Piano Nazionale Anticorruzione citato pare, però, confermare la necessità di una revisione annuale del Piano adottato dai singoli enti.

⁵ Già a seguito delle Linee Guida 1134/2017 che richiedevano al RPCT un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento", ci si era chiesti se permanesse anche per le società e per gli enti "privati" l'obbligo dell'aggiornamento annuale, con particolare riguardo al caso in cui tale Piano sia parte del Modello organizzativo "231" che soggiace ad altre modalità e tempistiche di aggiornamento. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 conferma decisamente la necessità di una revisione annuale del Piano adottato dai singoli enti.

cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento.⁶

L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il RPCT è tenuto ad un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento"⁷.

Tale documento (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai soci, al Revisore unico dei conti, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

⁶ Così Cantone R. *"Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia"*, www.penalecontemporaneo.it, 27.11.2018

⁷ Alla luce della Determinazione ANAC 1134/2017, p. 22, pare invece essere escluso l'aggiornamento annuale previsto dalla L. 190/2012.

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'art. 1, comma 7, L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui – in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio – il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche "RPCT").

Nel caso della Fondazione Artea, per *organo di indirizzo politico* si intende il Consiglio di Amministrazione.

Possono assumere tale ruolo i seguenti soggetti:

- Dirigente in servizio presso l'ente (opzione preferibile).
- Dipendente con un profilo non dirigenziale (nelle sole ipotesi in cui l'ente sia privo di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover tutti svolgere funzioni gestorie).
- Amministratore senza deleghe (in ultima istanza e in circostanze eccezionali).

Le informazioni relative alla nomina devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- Indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo.
- Non esclusività della funzione (soggetto che già svolge altri incarichi all'interno dell'ente);
- Imparzialità di giudizio.
- Professionalità e onorabilità del soggetto designato.

La Fondazione ha nominato in data 28 ottobre 2021, quale responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza il Dott. Cristiano Isnardi, amministratore senza deleghe di Artea, in quanto – stante il numero ridotto del personale dipendente – questa è apparsa l'unica via percorribile in conformità alla normativa vigente.

Tale soggetto sarà tenuto anche agli adempimenti in materia di trasparenza (di cui al paragrafo 6 della presente Parte Speciale), in quanto – dopo la riforma operata dal D.Lgs.

97/2016 - il Responsabile per la trasparenza si identifica (salvo eccezioni da motivare) nel soggetto che svolge anche il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) spetta:

- Proporre l'aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano nei settori esposti al rischio di corruzione.
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune.
- Redigere annualmente una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice etico, sanzioni ed altre iniziative quali forme di tutela offerte ai *whistleblowers* e rispetto dei termini dei procedimenti) adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione, e da pubblicare sul sito web (Sezione: Altri Contenuti- Anticorruzione).
- Verificare i flussi informativi provenienti dai responsabili di area e dagli altri organi di controllo e vigilanza e prevedere una linea di *report* nei confronti dell'organo di indirizzo politico.

In materia di trasparenza:

- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.
- Assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate.
- Controllare ed assicurare assieme ai dirigenti responsabili dell'amministrazione la regolare attuazione dell'accesso civico (cfr. par. 6.3 del presente documento).
- Garantire la pubblicazione sul sito web dei dati della Fondazione richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Per quanto riguarda la **responsabilità del RPCT**, essa sussiste:

- In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato salvo che provi (i) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi e (ii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, L. 190/2012).

- In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, L. 190/2012)
- Alcune sanzioni dirette sono previste in materia di trasparenza (cfr. paragrafo 1.2. del presente Piano).

Gli eventuali **Referenti per la prevenzione** possono essere designati dal Responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione e ad essi sono affidati i seguenti compiti:

- Concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- Fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- Provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- Definire specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

4. MAPPATURA DEI RISCHI

4.1 Fattispecie di reato rilevanti

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di “corruzione”, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. – disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale –, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L’analisi del rischio deve analizzare i cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, stimando il livello di esposizione dei processi e delle relative attività espositive al rischio. Tale analisi in Artea si è mossa – e si muoverà nel corso del 2023 – in stretta correlazione con l’*assessment* relativo ai reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

In tale *assessment* si tiene conto degli esempi di “fattori abilitanti” del rischio corruttivo rappresentati dall’Allegato 1 del PNA 2019, nella misura in cui sono compatibili con la struttura della Fondazione. In particolare:

- la mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;
- la mancanza di trasparenza;
- la scarsa responsabilizzazione interna;
- l’inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- l’inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Vi sono inoltre degli indicatori di stima del rischio corruttivo quali ad esempio:

- l’opacità del processo decisionale;
- il grado di discrezionalità delle decisioni;
- la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e/o di benefici per i destinatari del processo

A seguito del *self risk assessment* effettuato principalmente attraverso l'analisi della documentazione della Fondazione, le interviste con i soggetti responsabili delle diverse aree e gli incontri di formazione con il personale, tra le fattispecie sopra descritte, emerge la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati:

- Peculato
- Malversazione a danno dello Stato.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Concussione
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Corruzione in atti giudiziari
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Abuso di ufficio
- Traffico di influenze illecite

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia rappresentare la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

Va, inoltre, ricordato che il d.lgs. 231/2001 prende in considerazione, ai fini della prevenzione di illeciti a danno della pubblica amministrazione, altresì, le seguenti condotte:

- art. 640 c.p. comma 2, n. 1 (Truffa a danno dello Stato)
- art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
- art. 640-ter c.p. (Frode informatica, in danno dello Stato)

4.2 Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione è rappresentata dall'analisi del contesto esterno ed interno, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di un ente, in considerazione sia delle specificità dell'ambiente in cui esso opera (contesto esterno), sia della propria organizzazione (contesto interno).

4.2.1 Contesto interno

Fondazione ARTEA rinasce nel 2016 con lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla promozione delle attività culturali nel territorio della Regione Piemonte e in particolare sul territorio corrispondente all'attuale Provincia di Cuneo.

La struttura della Fondazione si basa sull'esistenza di:

- un Collegio dei Fondatori (rappresentato oggi da Regione Piemonte e Comune di Cuneo);
- un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
- un'Assemblea dei sostenitori, in cui siedono Comuni di Saluzzo, Mondovì, Fossano, Savigliano, Busca, Caraglio, Vinadio, Dronero, Lagnasco e le Unioni Montane di Valle Grana, Valle Maira, Valle Stura;
- un revisore dei conti;
- un Organismo di Vigilanza monocratico nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- un Direttore;
- quattro aree di attività (Coordinamento e Programmazione, Amministrazione e Servizi Generali, Eventi e Beni Culturali, Comunicazione e Marketing).

4.2.2 Contesto esterno

Per quanto riguarda l'Italia l'indice di percezione della corruzione calcolato da Transparency International è per il 2021 di 56/100 (essendo così salito di 14 punti dal 2012). Tale indice misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per i

Paesi ritenuti meno corrotti. La metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.

Un'indicazione sull'intensità del fenomeno corruttivo a scala regionale può essere ricavata dall'indicatore "Corruption" che concorre alla definizione del Regional Competitiveness Index - RCI dell'Unione Europea. È importante sottolineare come l'Unione Europea consideri l'intensità del fenomeno corruttivo uno dei fattori che concorrono a determinare il livello di competitività di ciascuna regione; un basso livello di corruzione è un elemento che favorisce il corretto svolgimento dell'attività economica. Nell'edizione più recente dell'RCI (2019) il Piemonte, con un indice di corruzione percepita di -1,18 si colloca tra le regioni italiane al nono posto.

Nel PTPCT della Regione Piemonte 2022-2024 viene evidenziato che, secondo le recenti indagini giudiziarie, il territorio oggi sembrerebbe essere di fronte ad un fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro i confini dei traffici illeciti come è avvenuto in passato, ma ormai presente anche nella sfera della società legale e capace di mostrare, quando necessario, i tratti della violenza tipici dei territori in cui ha avuto origine.

In tale contesto, Fondazione Artea, attraverso azioni di sistema e i linguaggi e le istanze della contemporaneità, si occupa di management strategico, progettazione di eventi culturali, gestione di beni, attività di ricerca e valorizzazione; promuove il patrimonio storico, architettonico, artistico e le attività culturali dalla stessa prodotta; attualmente opera prevalentemente all'interno dell'area geografica costituita dall'arco alpino compreso tra le valli monregalesi e le valli del Monviso, l'area montana integrata e le città di fondovalle, in sinergia con gli Enti locali e particolare attenzione ai territori in cui sono presenti i Sostenitori della Fondazione.

In un'area che ha dimensione transfrontaliera, l'obiettivo di massimizzare le risorse e gli impatti, cogliendo le opportunità dentro e fuori il territorio, diventa fondamentale per Artea, anche nell'ottica dello sviluppo di un'adeguata strategia di *fundraising*.

4.3 Attività a rischio

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi (PNA 2019).

A tal fine, è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Come già detto, la valutazione dei rischi, svolta per l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001, nonché il lavoro di *assessment* e controllo dei processi posto in essere dalla Fondazione, rappresentano il punto di riferimento imprescindibile.

A fronte delle condotte elencate al paragrafo sub 4.2, e anche con riferimento alle aree sensibili individuate all'interno della Tabella di cui al paragrafo 3.2 della Parte Generale del presente documento, possono essere considerate quali aree a rischio, all'interno della Fondazione, le seguenti attività:

AREA	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
Direzione	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con CdA e con fondatori • Rapporti con enti pubblici • Supervisione, direzione e coordinamento di tutte le aree • Selezione personale 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con i soci, con gli enti pubblici o con le fondazioni bancarie in violazione del Codice Etico, del Modello organizzativo o del PTPC • Selezione e gestione del personale con criteri discrezionali e/o in violazione

		<p>della specifica procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione di incarichi professionali abusando della propria posizione, per favorire sé o persone vicine. • Situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione della Fondazione, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
<p>Amministrazione e servizi Generali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del ciclo attivo e passivo • Gestione acquisti lavori, beni e forniture • Gestione dei rapporti con enti pubblici e privati • Rapporti con le banche • Gestione del bilancio e degli adempimenti contabili • Gestione degli adempimenti fiscali • Gestione dei finanziamenti pubblici • Rapporti con le fondazioni bancarie 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti in violazione del Codice appalti, del Codice Etico e delle procedure • Rendicontazione non corretta rispetto ai finanziamenti pubblici e/o in sede di predisposizione del bilancio e degli adempimenti fiscali
	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione delle procedure per la selezione, 	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione del personale con criteri

	assunzione e gestione del personale	discrezionali e/o in violazione della specifica procedura
Eventi e Beni culturali	<ul style="list-style-type: none"> • Accordi di produzione e coproduzione eventi • Coordinamento e sovrintendenza delle attività • Gestione dei rapporti con soggetti terzi (ufficio tecnico e attività) • Acquisti di beni, servizi e forniture • Rapporti con le fondazioni bancarie • Accordi per prestiti e organizzazione delle esibizioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione dei partners senza le dovute verifiche • Rapporti con i terzi in violazione del Codice etico e/o delle procedure interne • Acquisti in violazione del Codice appalti, del Codice Etico e delle procedure interne • Situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione della Fondazione, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Comunicazione e Marketing	<ul style="list-style-type: none"> • Autofinanziamento, sponsorizzazioni e partnership • Acquisti di beni, servizi e forniture • Rapporti con le fondazioni bancarie 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti in violazione del Codice appalti, del Codice Etico e delle procedure interne • Rapporti con le fondazioni bancarie o con partners in violazione del

		Codice Etico, del Modello organizzativo o del PTPC
Servizi, bandi, monitoraggio e sviluppo	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei gruppi di lavoro • Rapporti con le fondazioni bancarie • Gestione della partecipazione ai bandi 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione non corretta dei requisiti per la partecipazione ai bandi • Rapporti con le fondazioni bancarie in violazione del Codice Etico, del Modello organizzativo o del PTPC
Ulteriori aree di rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Uso del telefono, del pc e di altri dispositivi e/o attrezzature della Fondazione. • Gestione degli immobili. • Omaggi e sponsorizzazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo improprio dei beni aziendali • Omaggi e sponsorizzazioni in violazione del Codice etico

La mappatura che precede è stata svolta dal RPCT seguendo le indicazioni dell'Allegato 1 del PNA 2019 e le ulteriori precisazioni contenute nel PNA 2022, coinvolgendo tutti i responsabili delle aree rilevanti in un *risk assessment* che ha preso in considerazione i maggiori rischi e i "fattori abilitanti" della corruzione e gli indicatori del rischio corruttivo, nonché la tabella delle aree e dei processi a rischio già elaborata nella precedente versione del Piano. Ciascun responsabile è stato invitato a valutare quanto indicato in tale tabella e ad evidenziare eventuali integrazioni/precisazioni/segnalazioni con riferimento ad aree di rischio e processi sensibili.

Inoltre è stato chiesto a ciascuno un feedback sulla formazione specifica ricevuta in tale materia.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001

PARTE SPECIALE - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Sarà, comunque, compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

5.1 Misure generali

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Fondazione, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto
- Codice etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

5.2 Misure specifiche

Nella Fondazione sono già operative una serie di procedure che sono utili a definire la struttura, l'attività e i rapporti della Fondazione in modo conforme alla disciplina di prevenzione dei fenomeni corruttivi:

- Organigramma;
- Convenzioni quadro con enti pubblici e privati;
- Regolamento interno per la gestione del personale;
- Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture, come modificato dalla delibera del CdA del 30.3.2021;
- Procedura di selezione, assunzione e gestione del personale;
- Modello di funzionamento e regolamento per accordi di produzione e co-produzione eventi, coordinamento e sovrintendenza attività.

Oltre ai regolamenti e alle procedure interne già esistenti, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Si precisa che nel corso del 2023 sarà oggetto di rivisitazione la procedura per l'affidamento di servizi e forniture. In particolare, con seduta del 30 marzo 2021, il CdA, preso atto che il "Regolamento interno acquisti" della Fondazione era stato redatto e adottato prima delle modifiche intervenute nella disciplina nazionale con il d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), e considerato che quest'ultimo testo normativo costituisce, nella gerarchia delle fonti, atto sovraordinato

rispetto al Regolamento interno della Fondazione, ha ritenuto utile precisare in termini espliciti che, sino alla persistente vigenza del Decreto Semplificazioni, e in attesa delle novità che a breve interesseranno il Codice degli Appalti, la disciplina dell'affidamento degli incarichi e dei contratti stabilita dal Regolamento interno della Fondazione deve intendersi derogata dalle disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni.

Particolare attenzione merita l'applicazione codice appalti anch'esso improntato al contrasto della corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Tali misure sono state, inoltre, coordinate con i Protocolli specifici in materia di prevenzione della corruzione delineati in seno al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Speciale A), che è stato oggetto di aggiornamento nel corso del 2022.

Va comunque precisato che nel corso dell'anno 2022 non si sono verificati eventi corruttivi, né reati di altra natura, non sono state ricevute segnalazioni di illeciti (whistleblowing), né sono stati comminati provvedimenti disciplinari per reati presupposto 231/2001, né in ambito corruttivo.

5.3 Sistemi di Controllo

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo**, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà a monitorare e a prevedere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- La definizione delle tipologie di controllo, anche a campione.
- Le azioni di coordinamento con le altre funzioni aziendali che svolgono attività di controllo;
- Le indagini interne per l'accertamento di segnalate violazioni del Piano.
- Il *feed-back* dell'attività di verifica all'organo di indirizzo politico.
- L'individuazione delle necessità di aggiornamento del Piano o delle procedure funzionali ad una migliore prevenzione della corruzione.

Il feed-back dell'attività di verifica sarà trasmesso all'organo di indirizzo politico, anche ai fini di identificare le necessità di aggiornamento del piano anticorruzione.

5.4 Incompatibilità e inconfiribilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento degli incarichi ad amministratori e dirigenti**:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconfiribilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

5.5 Misure di rotazione

La rotazione del personale, prevista dalla normativa anticorruzione ed evidenziata dal PNA, è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Tuttavia, sia nel PNA del 2019 che nelle Linee Guida ANAC adottate con Determina 1134/2017, viene precisato che la rotazione è misura che presenta profili di criticità attuativa, specie nelle realtà come la Fondazione ARTEA.

Le stesse Linee Guida individuano una possibile misura alternativa alla rotazione consistente nella distinzione delle competenze (c.d. segregazione delle funzioni) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: (i) svolgere istruttorie e accertamenti, (ii) adottare decisioni, (iii) attuare le decisioni prese e (iv) effettuare verifiche.

La Fondazione si impegna comunque ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione e a sviluppare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

In particolare si farà in modo che:

- Vi sia sempre un'interlocuzione tra più soggetti nei singoli processi e nelle decisioni conseguenti.
- Le attività si sviluppino attraverso una corretta articolazione dei compiti e delle competenze.

5.6 Selezione del personale

La Fondazione Artea adotta le misure necessarie a garantire che la selezione del personale avvenga in conformità alle norme di legge e alle procedure adottate.

La Fondazione ha adottato una specifica procedura in materia.

5.7. Divieto di *pantouflage*

La L. 190/2012, inserendo il comma 16-ter nell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, ha introdotto il divieto di *pantouflage* o *revolving doors* (letteralmente "porta girevole"). La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Tale disciplina è stata oggetto di particolare attenzione nella redazione del PNA 2022.

La Fondazione Artea, per quanto compatibile con la propria natura di soggetto privato in controllo pubblico, tiene conto di tali finalità e si adopera, innanzitutto attraverso la formazione e l'informazione, al fine di scoraggiare ogni rapporto che possa dare origine a violazioni della normativa.

5.8 Collaboratori Esterni

Con riferimento ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo (collaboratori delle ditte che forniscono beni o servizi o eseguono opere a favore della Fondazione), è necessario predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l'obbligo di osservare il codice etico sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA FONDAZIONE ARTEA

La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – è parte essenziale dell’attività di prevenzione della corruzione.

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l’altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l’organizzazione, per l’attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che “la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa”⁸.

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 “la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione» e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e “promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”⁹.

Nel presente documento sono pertanto specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

6.1 Principi generali della trasparenza nella Fondazione Artea

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, la Fondazione Artea è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare la Fondazione è tenuta:

⁸ Cons. Stato., Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016.

⁹ C. Cost., sentenza n. 20/2019.

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.
- Alla realizzazione della **sezione “Fondazione trasparente”** nel proprio sito internet.
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
- All’organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini (c.d. **accesso civico**) anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 (c.d. **accesso civico generalizzato**).

Il presente Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tutti gli uffici dell’ente e i relativi responsabili:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- Definizione di misure, modi e iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013;
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.

6.2 Fondazione trasparente

La Fondazione Artea è tenuta a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Fondazione trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del DLgs. 33/2013.

L’obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa.

In particolare si individua nella persona di **Francesca Ferrato**, dipendente della Fondazione, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, presenti nella sopra citata sezione del sito internet della Fondazione.

La Fondazione, per il tramite del Responsabile della Trasparenza e dei suoi referenti eventualmente individuati, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalle legge e,

laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Rimangono ferme le competenze dei responsabili delle singole aree aziendali con riferimento agli adempimenti di pubblicazione previsti dalle normative vigenti, quali la comunicazione, il controllo e l'aggiornamento sui dati relativi alla propria area (esemplificativamente e non esaustivamente, i contratti conclusi, l'elenco fornitori, i dati del personale, etc.), nonché la segnalazione al Responsabile della Trasparenza delle eventuali inesattezze o carenze. Ciascuno di questi dovrà, dunque, trasmettere al Responsabile della trasparenza le informazioni di sua competenza utili e necessarie al corretto adempimento dei predetti compiti, nonché periodicamente verificare la correttezza delle stesse.

a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Fondazione.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

b) Attestazione obblighi di trasparenza

L'art. 14 co. 4 lett. g) del DLgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

Fin dalle prime linee guida ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza per società ed enti diversi dalla P.A. (Determina 8/2015), ci si è interrogati sulla applicabilità di tale adempimento nelle realtà prive di OIV. Le già citate linee guida del 2017 ritengono che gli enti sprovvisti di OIV debbano attribuire tali compiti, sulla base di valutazioni di tipo organizzativo, "all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative

funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione Società Trasparente".

Ancor più di recente, le delibere ANAC n. 141 del 2018 e del 2019 hanno fornito indicazioni più specifiche per tale attestazione. Va evidenziato, in particolare, che tale ultima delibera precisa che "nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo con funzione analoghe, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT, specificando che nell'ente è assente l'OIV o organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni".

Tali opzioni rispondono in parte alle obiezioni sollevate rispetto alla possibile individuazione dell'Organismo di vigilanza come responsabile per l'attestazione. Questo è, infatti, nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con compiti e requisiti professionali che – se in parte si possono collegare alla tematica della prevenzione della corruzione – esulano, però, decisamente da una effettiva possibilità di verifica rispetto alla completezza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Inoltre, tale Organismo è generalmente composto totalmente o in parte da soggetti esterni all'ente, la cui responsabilità è confinata sul piano contrattuale relativo all'incarico ricevuto.

Ai fini dell'adempimento può essere utile ricordare che esistono dei modelli per l'attestazione, pubblicati annualmente sul sito dell'ANAC. Si tratta innanzitutto di una "Griglia di rilevazione", suddivisa per tipologia di ente con riferimento ai relativi obblighi e pubblicata sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione. Sono, inoltre, pubblicati una "Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi" e un documento contenente i "Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione".

Le attestazioni, complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovranno essere messe on line entro la fine del mese di aprile nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Attestazione".

Si precisa che all'interno della Fondazione è incaricato il medesimo RPCT, Cristiano Isnardi, di redigere la predetta attestazione.

c) Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come riformato dal d.lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale “accesso civico” (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

Anche l’aggiornamento 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione, come già quello del 2018, dedica un paragrafo ai rapporti tra la trasparenza di cui al DLgs. 33/2013 e l’attuazione del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), nonché ai rapporti tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), la cui nomina è obbligatoria in tutti gli enti pubblici e in molti enti controllati dalla P.A.

L’ANAC precisa che l’art. 2-ter del DLgs. 196/2003, introdotto dal nuovo DLgs. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice Privacy, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”.

Occorre, pertanto, che le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel DLgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione; e che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento Ue 679/2016. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale già citata in precedenza, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono *“contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato”*¹⁰.

6.3 Accesso civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per garantire l'accesso civico, la Fondazione mette a disposizione il seguente indirizzo mail pubblicato sull'apposita sezione del proprio sito internet: **accesso.civico@fondazioneartea.org**.

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;

¹⁰ C. Cost., sentenza n. 20/2019.

- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali¹¹, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Per un ausilio alla corretta interpretazione della normativa, si segnalano le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico (Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016), cui si rimanda per indicazioni operative anche nel PNA 2019 e nel PNA 2022.

¹¹ Si veda paragrafo dedicato a "Trasparenza e privacy".

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Fondazione assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità; le stesse saranno integrate e sinergiche con le attività formative sul Modello 231 e sul Codice Etico.

L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono per la Fondazione obiettivi strategici.

Con riferimento ai destinatari della formazione, il Piano Nazionale Anticorruzione – nei suoi vari aggiornamenti – ha specificato che per garantire adeguati livelli di formazione la programmazione deve avere una doppia articolazione: un primo livello, “*generale*”, che riguarda tutti i dipendenti, con un approccio contenutistico (aggiornamento delle competenze) e valoriale (sulle tematiche dell’etica e della legalità); un secondo livello, “*specifico*”, rivolto agli attori del sistema (RPCT, eventuali referenti, componenti organismi di controllo) e ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio, che riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo funzionale svolto da ciascun soggetto dell’amministrazione. Come sopra riportato, l’attività di “*risk assessment*” svolta insieme ai responsabili delle varie funzioni svolge anche da momento formativo specifico.

È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l’eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione.

In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPCT.

Occorre svolgere un adeguato programma di formazione degli amministratori, dei dipendenti e dello stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione in relazione alla materia in oggetto.

Sotto questo profilo, l'attività formativa verrà svolta di intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e con l'Organismo di Vigilanza. I relatori potranno essere lo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ovvero professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà tramite incontri collettivi ovvero per singole aree di attività.

Oggetto della formazione saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti materie:

- L'esistenza, la struttura e le finalità del Piano.
- Il Codice Etico.
- I reati contro la pubblica amministrazione (elemento oggettivo, dolo e colpa, cause di giustificazione, sanzioni).
- Le disposizioni, le misure attuate e le procedure esistenti per la prevenzione della corruzione.
- Le interazioni tra la disciplina della prevenzione della corruzione (L. 190/12) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001).
- Le norme e le misure attuate in materia di trasparenza.
- Le modalità e i doveri di segnalazione degli illeciti e la disciplina di tutela del dipendente che segnala illeciti di cui è a conoscenza.

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori sarà prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

L'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono per ARTEA obiettivi strategici.

8. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”

I flussi informativi rappresentano un elemento centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Questi dovranno essere tempestivi e organizzati, sia da che verso i soggetti deputati alla vigilanza e al controllo, nonché tra i controllori stessi (RPCT con il coinvolgimento eventuale dell’Organismo di Vigilanza – OdV).

È possibile altresì la fissazione di riunioni congiunte con l’OdV su temi condivisi. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza potrà svolgere i controlli e le attività di sua competenza di concerto con tale organismo, ferme restando le sue esclusive responsabilità discendenti dalla legge 190/2012.

Peraltro i doveri di informazione – dettagliati per l’Organismo di Vigilanza nell’apposito paragrafo della Parte Generale del Modello organizzativo – si estendono a favore del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Resta, inoltre, l’obbligo di legge di redigere una relazione annuale, sulla base dei criteri e dei termini indicati dall’ANAC, da parte del RPCT.

Ciascun soggetto destinatario delle misure previste dal presente Piano potrà effettuare segnalazioni, in buona fede e nell’interesse dell’integrità della Fondazione. Non saranno accettate segnalazioni anonime, ma sarà garantita la riservatezza e l’anonimato del segnalante – nei limiti consentiti dalla legge – al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti.

A tal riguardo, il 26 novembre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla *“Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie”*. Tale Direttiva stabilisce, tra l’altro, che le segnalazioni dovranno essere gestite da un referente aziendale che informi il *whistleblower* sull’andamento degli accertamenti e concluda l’indagine entro un termine ragionevole, individuato in massimo 3 mesi.

Al fine di rispettare la normativa in vigore, il Responsabile della prevenzione della corruzione, nello svolgimento della propria attività, si è dotato di una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente consultabile dal responsabile.

Dal momento che la tracciabilità dei controlli e dei flussi informativi rappresenta un punto cruciale ai fini della efficace attuazione delle misure di prevenzione, il RPCT provvede all’archiviazione dei report e delle segnalazioni ricevute e – ove necessario – alla verbalizzazione degli step conseguenti.

Specifiche sanzioni disciplinari potranno essere attuate sia nei confronti di chi non si attiene alle regole di riservatezza previste dalla nuova normativa, sia per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Lo *“Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.54-bis, del d.lgs.165/2001 (c.d. whistleblowing)”* adottate dall’ANAC con Delibera n.469 del 9 giugno 2021, modificate con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 21 luglio 2021, approfondisce alcuni aspetti concernenti le segnalazioni effettuate in ambito pubblico e forniscono indicazioni utili sia, per i possibili “segnalanti” e sia, sull’applicazione della normativa. Tali Linee Guida sono ulteriormente completate da 22 risposte alle FAQ aggiornate dall’ANAC il 17.12.2021. Queste riguardano, da un lato, il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e i suoi rapporti con il “custode dell’identità” (figura facoltativa menzionata nelle Linee guida); dall’altro la natura, la sicurezza e la gestione della piattaforma informatica di acquisizione delle segnalazioni; nonché i rapporti con la disciplina del trattamento dei dati personali alla luce del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).

Si resta, inoltre, in attesa della pubblicazione in G.U. del nuovo decreto che modificherà la citata L. 179/2017, a cui la Fondazione si conformerà.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

La L. 190/2012 prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisca illecito disciplinare.

I provvedimenti sanzionatori per tali violazioni sono, pertanto, commisurati al tipo di condotta ed alle sue conseguenze per la Fondazione e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Restano salve le dirette responsabilità del RPCT e dei membri del Consiglio di Amministrazione per la mancata adozione delle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione previste dalla legge o dal presente Piano.

Tra le violazioni rilevanti per l'applicazione del presente sistema disciplinare vanno prese in considerazione anche le violazioni relative alla tutela del whistleblower come previsto dalla L. 179/2017. Potrà essere avviato, inoltre, un procedimento disciplinare nei confronti di coloro effettuano segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Le sanzioni applicabili sono le medesime previste nella Parte Generale del Modello organizzativo della Fondazione.

10. PIANIFICAZIONE TRIENNALE

2023	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento sezione del sito sulla trasparenza ✓ Formazione ✓ Aggiornamento del sistema di "whistleblowing" alla luce della nuova disciplina in corso di adozione ✓ Audit interni e verifica adeguatezza procedure ✓ Aggiornamento del risk assessment
-------------	--

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001

PARTE SPECIALE - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

<p style="text-align: center;">2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento risk assessment/conferma dello stesso ✓ Verifica procedure ✓ Formazione ✓ Aggiornamento sezione del sito sulla trasparenza ✓ Verifica su novità normative e/o regolamentari e/o ANAC ✓ Audit interni
<p style="text-align: center;">2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aggiornamento risk assessment/conferma dello stesso ✓ Formazione ✓ Aggiornamento sezione del sito sulla trasparenza ✓ Audit interno